



## **PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017**

### **IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE**

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

**Per il 2017, si conferma la misura prevista per il diritto annuale 2016**, per effetto del combinato disposto del D.L. n. 90/2014 e della deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 24/03/2017, adottata ai sensi dell'art. 18, comma 10, L. 580/1993.

**Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22/05/2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha attuato quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016; le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'art. 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015 ( 1 ).**

#### ***Come versare:***

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti prev.li ed assicurativi	non compilare
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia <b>BR</b> ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: <b>3850</b> rateazione: non compilare anno di riferimento: <b>2017</b> importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi" importi a credito compensati: non compilare

**Chi versa:**

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2017**.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2017** :

- le imprese che al 31/12/2016 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa ( salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività );
- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31/12/2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2016 ( nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa );
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30/01/2017;
- le società di persone con atto di scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31/12/2016 che abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30/01/2017 anche nel caso si tratti di cancellazione operata d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004 ;
- le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31/12/2016, dall'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 2545 – septiesdecies C.C. ( già art. 2544 C.C. ).

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione Ordinaria** ( es. da società di persone a società di capitali e viceversa ) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutte le forme societarie iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni sotto riportata. E' questo però solitamente il caso in cui si verifica la necessità di sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP.

Nel caso di **trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione Ordinaria e una appartenente alla sezione Speciale o viceversa ( es. da società semplice a società di capitali ), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica con cui l'impresa era iscritta al 01/01/2017.

Nei casi di **passaggio da una Sezione all'altra** del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica ( es. Impresa individuale iscritta nella sezione Speciale che passa nella sezione Ordinaria ) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui l'impresa risulta iscritta al 01/01/2017.

**Attenzione:** tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

**Quando versare:**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ( **termine fissato al 30 giugno 2017** ) salvo proroghe, giusto quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 in vigore dal 04/07/2001 con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata in centesimi di euro, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

**Quanto versare:**

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tranne le imprese individuali l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2016 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Aliquote %</b>
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Si rammenta che anche la **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato – da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad **€ 120,00**.

Si evidenzia, inoltre, che anche **l'importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000 euro, è soggetto alla riduzione del 40%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 24.000,00**.

Per l'individuazione dei rigli del modello IRAP 2017 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

#### **Imprese individuali**

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a **€ 120,00 ed € 24,00** per ciascuna unità locale.

#### **Unità locali**

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di € 66,00.

Nel caso di imprese che hanno unità locali presenti anche in altre provincie, si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale ( con arrotondamento al quinto decimale fino all'unità di euro ) per il numero delle unità locali iscritte al 01.01.2017 nelle singole provincie, riportando sul Modello F24 il diverso Codice Ente ( = **sigla Provincia** ).

Le **unità locali che abbiano cessato l'attività entro il 31/12/2016**, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30/01/2017 sono tenute al pagamento del diritto annuale 2017.

Le **unità locali iscritte nel corso del 2017**, ove indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso in cui il suddetto versamento non sia stato eseguito potrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione.

#### **Arrotondamento**

Va operato un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:  
 Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

### **Sanzioni e Ravvedimento Operoso**

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005) nonché dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Brindisi con delibera consiliare n. 16 del 13.12.2005 e successivamente modificato con delibera n. 7 del 22.06.2006 e delibera n. 3 del 30.04.2013.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** ( art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale ) con la sanzione ridotta ad 1/8 del 30 % ( **3,75 %** ) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento ( Ravvedimento breve ), ed a 1/5 del 30 % ( **6 %** ) nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento ( ravvedimento lungo ) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

E' quindi ancora possibile procedere al ravvedimento per il diritto annuale 2016 **entro il 16.06.2017** ( oppure entro un anno dalla scadenza del diverso termine di versamento per le imprese neo iscritte nel corso del 2016, e per le unità locali aperte nel corso del 2016 che non hanno effettuato il versamento nei tempi sopra indicati).

Non è ammesso utilizzare i codici 3851 e 3852 in compensazione.

#### **1) TERMINI DI VERSAMENTO**

I termini per il versamento **previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 ( nel testo in vigore dal 04.07.2006 con effetto dal 01.05.2007 )** sono i seguenti :

1. **16 giugno di ogni anno** per le imprese individuali e le società di persone ;
2. **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le **persone giuridiche** con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare in cui il **termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio**, e per i medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare ( c.d. esercizi a cavallo ) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine ;
3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, **approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio ( sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c.d. esercizi a cavallo).

**MPORTANTE : se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso** ( sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 04.08.2006 n. 28/E Agenzia delle Entrate, Circolare 14.06.2002 n. 51/E Agenzia delle Entrate).

***Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).***

***La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.***

***Si invita l'impresa a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale nè all'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.***

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di **BRINDISI** (tel. **0831/228267 – 0831/228243** – fax **0831/228210** – mail: [dirittoannuale@br.camcom.it](mailto:dirittoannuale@br.camcom.it)).  
*Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it).*

***(1): Le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, in seguito all'approvazione del finanziamento dei progetti strategici, pagheranno pertanto la stessa somma dell'anno 2016.***